

Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 58 del 06 DIC. 2006

**“Modifiche alla Prefazione Generale all’Orario di Servizio e all’Istruzione per il Servizio dei Manovratori (numerazione dei treni)”**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l’esercizio ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;


VISTO il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11, quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato <sup>5</sup> presente delibera è composta di n. \_\_\_\_\_ pagine  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

**COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE**

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 32.623.697.107,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 6 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana che conferma al responsabile della Direzione Tecnica di Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RFI/TC. N.S.C. n° 00117 del 06/12/2006, con cui si propone l'emanazione di una Disposizione concernente modifiche "alla Prefazione Generale dell'Orario di Servizio e all'Istruzione per il Servizio dei Manovratori".

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

## DELIBERA

### Art. 1

#### *Numerazione dei treni*

All'art. 4 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio è apportata la seguente modifica:

Il punto a) del comma 1 è così sostituito:

#### a) Treni viaggiatori ordinari

- EC (Eurocity) ... ..	1	199
- EN (Euronight) IC ed Espressi permanenti in servizio internazionale ... ..	200	499
- IC (Intercity) in servizio interno ... ..	500	799
- Treni Espressi in servizio interno ... ..	800	999
- Treni periodici internazionali ... ..	1000	1299
- Autocucette in servizio internazionale ... ..	1300	1499
- Treni periodici ed autocucette in servizio interno ... ..	1500	1899
- Treni con sole carrozze letto e cuccette in servizio interno ... ..	1900	1999





- Treni interregionali e diretti ... ..	2000	3999
- Treni regionali e metropolitani (1) ... ..	4000	8999
.....	10000	12999
- ES (Eurostar Italia) in servizio interno ... ..	9300	9499
- ES AV (Eurostar Italia) in servizio interno su linee AV ... ..	9600	9699
- Treni ad alta velocità in servizio internazionale ... ..	9000	9299
.....	9500	9599
- ES (Eurostar Italia) in servizio interno ... ..	9700	9799
- Treni regionali, metropolitani, diretti, interregionali (2) ... ..	9800	9999
- Treni regionali e metropolitani (1) ... ..	20000	23499
- Treni regionali e metropolitani (2) ... ..	23500	25499
- Treni per servizio personale FS e per materiale vuoto viaggiatori (3) ... ..	25500	27999
- Treni viaggiatori ordinari periodici con orario e periodicità diramati a parte ... ..	32000	34999
.....	35000	35499 (4)

- (1) Vedi Tabella 2. La fascia numerica da 20000 a 23499 è ripartita fra le Unità periferiche, le quali potranno in caso di necessità utilizzare i numeri assegnati per numerare treni impostati con i mezzi leggeri.
- (2) Detta numerazione viene assegnata dall'Unità centrale competente secondo le necessità che dovessero manifestarsi.
- (3) Detta numerazione viene assegnata dall'Unità centrale competente alle Unità periferiche interessate con circolare. I treni di materiale vuoto viaggiatori possono essere composti da materiale leggero e da materiale ordinario.
- (4) A disposizione dell'Unità centrale.





## Art. 2

### Numerazione dei treni

All'allegato 5 dell'Istruzione per il Servizio dei Manovratori è apportata la seguente modifica:

Il punto a) del comma 1 dell'art. 4 è così sostituito:

#### a) Treni viaggiatori ordinari


- EC (Eurocity).....	1	199
- EN (Euronight) IC ed Espressi permanenti in servizio internazionale ... ..	200	499
- IC (Intercity) in servizio interno ... ..	500	799
- Treni Espressi in servizio interno ... ..	800	999
- Treni periodici internazionali ... ..	1000	1299
- Autocucette in servizio internazionale ... ..	1300	1499
- Treni periodici ed autocucette in servizio interno ... ..	1500	1899
- Treni con sole carrozze letto e cuccette in servizio interno ... ..	1900	1999
- Treni interregionali e diretti ... ..	2000	3999
- Treni regionali e metropolitani (1) ... ..	4000	8999
.....	10000	12999
- ES (Eurostar Italia) in servizio interno ... ..	9300	9499
- ES AV (Eurostar Italia) in servizio interno su linee AV ... ..	9600	9699
- Treni ad alta velocità in servizio internazionale ... ..	9000	9299
.....	9500	9599
- ES (Eurostar Italia) in servizio interno ... ..	9700	9799
- Treni regionali, metropolitani, diretti, interregionali (2) ... ..	9800	9999
- Treni regionali e metropolitani (1) ... ..	20000	23499
- Treni regionali e metropolitani (2) ... ..	23500	25499
- Treni per servizio personale FS e per materiale vuoto viaggiatori (3) ... ..	25500	27999
- Treni viaggiatori ordinari periodici con orario e periodicità diramati a parte ... ..	32000	34999
.....	35000	35499 (4)

(1) Vedi Tabella 2. La fascia numerica da 20000 a 23499 è ripartita fra le Unità periferiche, le quali potranno in caso di necessità utilizzare i numeri assegnati per numerare treni impostati con i mezzi leggeri.

(2) Detta numerazione viene assegnata dall'Unità centrale competente secondo le necessità che dovessero manifestarsi.

(3) Detta numerazione viene assegnata dall'Unità centrale competente alle Unità periferiche interessate con circolare. I treni di materiale vuoto viaggiatori possono essere composti da materiale leggero e da materiale ordinario.

(4) A disposizione dell'Unità centrale.





**Art. 3**

*Entrata in vigore*

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 10 dicembre 2006.

Giorgio Di Marco

